



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 del 07/08/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e l'Avv. Antonino Firetto per il pagamento del compenso inerente l'attività di componente unico Nucleo di Valutazione del Comune di Ribera per l'anno 2020.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 17,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO	X	
2	AUGELLO LEONARDO	VICE SINDACO	X	
3	CLEMENTE EMANUELE	ASSESSORE	X	
4	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
5	MICELI ROSALIA	ASSESSORE	X	
6	SGRO' GIUSEPPE MARIA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	6	

Presiede la seduta Presiede la seduta l'Avv. Matteo Ruvolo, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) , del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: : **Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e l'Avv. Antonino Firetto per il pagamento del compenso inerente l'attività di componente unico Nucleo di Valutazione del Comune di Ribera per l'anno 2020.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Inserita nella deliberazione di Giunta

SETTORE 1°

N. 137 DEL 07 AGO. 2024

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:	Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e l'Avv. Antonino Firetto per il pagamento del compenso inerente l'attività di componente unico Nucleo di Valutazione del Comune di Ribera per l'anno 2020.
-----------------	--

Il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo, Dirigente ad Interim del 1° Settore,

Premesso che con determinazione sindacale n. 30 del 15/10/2019 l'Avv. Antonino Firetto veniva nominato componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Ribera per il periodo dal 01/11/2019 al 31/10/2020 per l'importo annuo di € 6.833,88 oltre iva e contributi se dovuti;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 13/12/2019 veniva approvato, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF del 21/12/2018, l'adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ribera nella misura annua di € 19.335,00 oltre iva e oneri previdenziali per il Presidente e di € 12.890,00 oltre iva e oneri previdenziali per ciascun componente;

Che con determinazione dell'Unità di Staff del Segretario Generale n. 38 del 19/12/2019 veniva impegnata per il pagamento del compenso al componente unico del Nucleo di Valutazione la somma di euro 4.592,01 giusto imp.3337/2019 e la somma di euro 9.650,00 giusto imp. 2019/3337/2020;

Che con nota del 10/01/2020 acquisita al protocollo generale al n. 425 il componente unico del Nucleo di Valutazione Avv. Antonino Firetto richiedeva, con decorrenza dall'01/01/2020, l'adeguamento del proprio compenso a quello spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti come rideterminato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 13/12/2019;

Che con determinazione dirigenziale 1° Settore di liquidazione n. 154 del 05/03/2020 si procedeva al pagamento al componente unico del Nucleo di Valutazione della somma di euro 1.184,54 per i mesi di novembre e dicembre 2019 relativa al vecchio compenso fissato con determinazione sindacale n.30 del 15/10/2019;

Vista la fattura n. 01/PA del 12/05/2020 di euro 6.748,36 prodotta dal componente unico del Nucleo di Valutazione assunta al protocollo generale in data 13/05/2020 protocollo n. 7116 per il pagamento delle attività svolte relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 calcolata con i parametri fissati dalla determinazione sindacale n.30 del 15/10/2019;

Vista la determinazione sindacale n. 05 del 29/06/2020 con la quale il compenso annuo del componente unico del Nucleo di Valutazione veniva ancorato a quello spettante al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Ribera con decorrenza dall'1/01/2020 mese in cui è stata formalizzata la richiesta di adeguamento del compenso stesso da parte del componente unico Avv. Antonino Firetto;

Che con lo stesso atto, nelle more di apposita determinazione dirigenziale di integrazione del relativo impegno di spesa, veniva autorizzato il pagamento della fattura n. 01/PA del 12/05/2020 di euro 6.748,36 già emessa prima del provvedimento sindacale n. 05 del 29/06/2020;

Successivamente con determinazione dirigenziale 1° Settore di liquidazione n. 472 del 10/07/2020 si procedeva al pagamento della somma di euro 6.748,36 relativa al compenso del componente unico del Nucleo di Valutazione per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020 prelevando la suddetta somma dall'imp. N.19/3337/2020;

Vista la nota di credito n. 02/PA del 23/07/2020 di euro 6.748,36 presentata in pari data dall'Avv. Antonino Firetto con protocollo n. 11698 per storno totale della fattura n.01/PA del 12/05/2020 in quanto per mero errore non era stata indicata correttamente la percentuale della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense;

Vista la fattura n. 03/PA del 23/07/2020 acquisita al protocollo generale n.11699 del 23/07/2020 prodotta dall'Avv. Antonino Firetto il cui importo ammonta a euro 6.970,91 comprensiva Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense;

Vista la determinazione dirigenziale 1° Settore di liquidazione n. 516 del 30/07/2020 con la quale si procedeva alla revoca della determina dirigenziale n. 472 del 10/07/2020 del pagamento della fattura n. 01/PA del 12/05/2020 di euro 6.748,36 e contestualmente si procedeva alla liquidazione della fattura n. 03/PA del 23/07/2020 per l'importo di € 6.970,91 comprensivo di Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense;

Dato atto e ritenuto che, il compenso del componente unico del Nucleo di Valutazione esattamente rideterminato con provvedimento sindacale n. 05 del 29/06/2020 ammonta a € 1.611,25 mensili che moltiplicato per 10 mesi (gennaio – ottobre 2020) corrisponde a € 16.112,50 a cui va sommata la percentuale del 4% della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense che risulta essere di € 644,50 per un totale complessivo di € 16.757,00;

Vista la fattura n. 04/PA del 10/11/2020 acquisita in pari data al protocollo al numero 18515 presentata dall'Avv. Antonino Firetto dell'importo di € 10.467,09 relativa al compenso per l'attività di componente unico del Nucleo di Valutazione per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020;

Che con protocollo n. 19290 del 24/11/2020 la fattura n. 04/PA del 10/11/2020 veniva rifiutata in quanto il professionista ha applicato due volte la percentuale della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Forense;

Vista la fattura n. 04/PA del 10/11/2020 acquisita in pari data al protocollo al numero 19406 presentata dall'Avv. Antonino Firetto dell'importo di € 10.054,20 relativa all'esatto compenso per l'attività di componente unico del Nucleo di Valutazione per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020;

Vista la nota di credito n. 05/PA del 25/11/2020 di euro 268,11 presentata in pari data dall'Avv. Antonino Firetto con protocollo n. 19407 per storno parziale causa errore di calcolo sulla fattura n.03/PA del 23/07/2020 di euro 6.970,91 (che nel frattempo era però stata pagata);

Che con nota del 17/05/2021 acquisita al protocollo generale al n. 7688 il componente unico del Nucleo di Valutazione Avv. Antonino Firetto sollecitava il pagamento della fattura n. 04/PA del 10/11/2020;

Preso atto che **nell'anno 2020** sono stati corrisposti con il provvedimento dirigenziale n. 516/2020 pagamenti a favore dell'Avv. Antonino Firetto per un totale di euro 6.970,91 relativi al periodo gennaio, febbraio marzo e aprile 2020;

Atteso che l'importo da corrispondere all'Avv. Antonino Firetto derivante dalla differenza tra quanto **esattamente dovuto** per mesi 10 (gennaio – ottobre 2020) ovvero € 16.757,00 e quello **materialmente pagato** per mesi 4 (gennaio – aprile 2020) ossia € 6.970,91 ammonta a **euro 9.786,09**;

Considerato che da una verifica effettuata presso gli uffici finanziari risulta al capitolo 10110311 articolo 1 esercizio 2020 un residuo di euro 6.086,56 così distinto:

euro 3.407,47 imp. N.3337/2019

euro 2.679,09 imp. N.19/3337/2020

Evidenziato che i suddetti importi sono stati, altresì, inseriti nell'elenco dei residui passivi da mantenere nel conto del bilancio 2023 approvato con determinazione dirigenziale n. 228 del 18/03/2024;

Atteso che il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato approvato nell'anno 2021 con delibera di consiglio comunale n. 10 del 08/03/2021 e di conseguenza non è stato possibile assumere, nell'anno 2020, l'impegno di spesa della somma di euro 3.699,53 derivante dalla differenza tra quanto ancora esattamente dovuto all'Avv. Firetto Antonino ovvero euro 9.786,09 e quanto risultante dai residui dell'anno 2020 ossia euro 6.086,56;

Che con successiva nota del 07/07/2022 acquisita al protocollo generale al n. 11849 il componente unico del Nucleo di Valutazione Avv. Antonino Firetto sollecitava ulteriormente il pagamento della fattura n. 04/PA del 10/11/2020;

Vista la richiesta di transazione bonaria dell'11/06/2024 presentata dall'Avv. Antonino Firetto e protocollata al n. 10460 con la quale a fronte della somma di euro 9.786,09 (scaturente dalla differenza tra l'importo di € 10.054,20 della fattura n.04/PA del 10/11/2020 detratta dalla somma di euro 268,11 della nota di credito n.05/PA del 25/11/2020) propone al Comune di Ribera un pagamento a saldo per l'intera contesa di euro 8.786,09 somma inferiore rispetto a quella inizialmente dovuta di euro 9.786,09;

Che si ritiene vantaggioso riconoscere, così come formulata, la suddetta richiesta transattiva, con l'utilità per il Comune di pagare una somma più contenuta soprattutto al fine di evitare un contenzioso con la conseguenza che i maggiori oneri scaturenti

dallo stesso in caso di soccombenza possono delineare potenziali profili di responsabilità per danno erariale;

Vista la nota del 22/07/2024 prot. n. 13030 con la quale, il Comune di Ribera, per le ragioni di cui sopra intende addivenire a una transazione bonaria per l'importo di euro 8.786,09 a titolo di pagamento omnicomprensivo per definizione della controversia di che trattasi;

Considerato e tenuto presente che:

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 C.C. e dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti (e multis Sezione di Controllo per il Piemonte delibera n. 345/2013). Invero, tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel);
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR).

Tenuto presente, altresì, che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. Si rileva, anzitutto, che oltre al rispetto delle norme di diritto civile, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, (nella deliberazione del 27.04.2010/806) afferma che "questa prospettiva impone all'ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare, impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato

nei confronti dell'ente locale medesimo". La Corte prosegue affermando che: "secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economicosociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante "reciproche concessioni" (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che "la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"). Come già ricordato da questa Sezione "premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione". La Corte conclude affermando che: "uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali". Atteso che nel sinistro in questione, per quanto specificato in premessa, ci sono tutti i presupposti per addivenire ad una transazione con la controparte;

Preso atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024/2026 entro il 15/03/2024, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.146 del 10/10/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 in particolare l'allegato H) con il quale è stato approvato il nuovo organigramma e la nuova dotazione organica dell'ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 26/01/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) Anno 2024 – Assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.;
Visti gli atti d'Ufficio.

PROPONE


Alla Giunta comunale, per quanto sopra specificato

1. Di accogliere la superiore proposta ed approvare lo schema di transazione (allegato alla presente) a titolo di pagamento omnicomprendivo della somma di € 8.786,09 per il compenso inerente l'attività di componente unico Nucleo di Valutazione del Comune di Ribera per l'anno 2020;
2. Di autorizzare il Dirigente ad Interim del 1° Settore a stipulare la suddetta transazione;
3. Di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di seguito indicata:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2.699,53	1	2	1	10180801/1	2024

4. Dare atto che la copertura finanziaria della rimanente somma di euro 6.086,56 trova disponibilità nel modo seguente:
 - capitolo 10110311 art. 1 esercizio 2020
 - € 3.407,47 imp. N.3337/2019
 - € 2.679,09 imp. N.19/3337/2020
5. Dare atto altresì che la spesa prenotata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di adempimento necessario la cui mancata adozione potrebbe arrecare danni all'Ente;
6. Di evidenziare che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, non verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ma solo all'albo pretorio on line;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad Interim del 1° Settore;
8. Dare atto che il Dirigente ad Interim del Settore I, provvederà all'esecuzione della presente deliberazione con successivi provvedimenti;
9. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.
10. Dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo





COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Ribera e l'Avv. Antonino Firetto per il pagamento del compenso inerente l'attività di componente unico Nucleo di Valutazione del Comune di Ribera per l'anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL) esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Ribera, 06/08/2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno: 3624 / 2024
Importo : € 2.699,53
Missione : 1
Programma : 2
Titolo : 1
Capitolo/Articolo : 10180801/1
Esercizio : 2024

Ribera, li 06/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 07.06.2024

Votazione UNANIME

Immediata esecutività si no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvolo)

Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)

I Componenti

Firma


AUGELLO LEONARDO


CLEMENTE EMANUELE

DI CARO GIOVANNI


MICELI ROSALIA


SGRO' GIUSEPPE MARIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO


IL ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 AGO, 2024

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 07 AGO, 2024

IL SEGRETARIO GENERALE


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.